



Scuola Superiore della Magistratura



Prot. n. _____

Scuola Superiore della Magistratura
Ufficio Protocollo
U - 15/07/2015 - Prot. N. 0006203
PRECISAZIONE IN TEMA DI SCADENZA, DIMISSIONI E
Uffici Territoriali [UT];

Ai formatori decentrati

LORO SEDI

e p. c. al Consiglio Superiore della Magistratura

VI Commissione

SEDE

Oggetto: precisazioni in tema di scadenza, dimissioni e decadenza dei formatori decentrati.

La crescente importanza che l'attività di formazione decentrata ha ormai assunto nelle aspettative dei magistrati e i nuovi compiti assegnati dalla legge e dalla Scuola ai formatori decentrati (tirocinio del MOT, formazione degli stagisti, programmi di scambio con giudici stranieri, organizzazione di corsi "territoriali" di formazione permanente) hanno suggerito al Comitato direttivo della Scuola di regolamentare nei termini che seguono alcune questioni relative alle diverse ipotesi di cessazione del mandato.

L'incarico di formatore decentrato può terminare per tre diverse ragioni: scadenza dell'incarico, dimissioni e decadenza. Conviene esaminare separatamente le tre ipotesi.

SCADENZA DELL'INCARICO

L'incarico di formatore decentrato ha durata biennale. Poiché, ai sensi della delibera quadro del C.S.M. del 22 maggio 2013, la nomina dei formatori compete al C.S.M., il biennio va conteggiato a far data dalla delibera consiliare di nomina, non già dalla designazione fatta dalla Scuola.

L'incarico di formatore decentrato non può essere rinnovato per più di due bienni. In sede di prima applicazione di tale prescrizione, è stato precisato che si dovesse tener conto anche dell'attività prestata prima dell'istituzione della Scuola.

Alla luce di ciò, il formatore del distretto di Trieste dott. Arturo Picciotto ha rappresentato al C.S.M. di aver svolto, su nomina diretta del Consiglio, l'incarico di formatore decentrato nel biennio 2011-2013, con scadenza il 1° giugno 2013; di essere stato poi indicato dalla Scuola per un secondo biennio (2014-2015) e di aver conseguito la nuova nomina con delibera del Consiglio del 5 marzo 2014. Tanto premesso, ha posto al C.S.M. il quesito se per determinare la scadenza dell'incarico dovesse farsi riferimento al quadriennio dalla prima nomina (quindi il 1° giugno 2015) o al biennio dalla seconda (quindi il 5 marzo 2016). Nella seduta del 13 maggio 2015, il C.S.M. ha deliberato che "la scadenza deve essere determinata con riferimento alla data in cui matura in quadriennio, tenendo conto della prima scadenza biennale dell'incarico", sicché il secondo biennio decorre dalla data di scadenza del primo incarico.

Alla luce di tale deliberazione, per tutti i formatori decentrati che avevano già svolto le medesime funzioni nel biennio anteriore all'avvio della gestione della Scuola, l'incarico conferito da quest'ultima scade al quarto anno dalla prima delibera di nomina, se tale data è antecedente a quella del biennio dalla seconda nomina.

La questione riguarda prevalentemente i formatori decentrati Galus nominati dal C.S.M. In sede di prima applicazione del progetto di formazione in diritto europeo.

La Scuola provvederà all'individuazione dei formatori decentrati che versano in tale situazione e alla pubblicazione dei relativi posti per la sostituzione. Nel frattempo, in un'ottica di trasparenza e di leale collaborazione per agevolare il compito della Scuola, i formatori decentrati che ritengono di versare nella situazione sopra descritta, dovranno segnalare la propria posizione a territoriale@scuolamagistratura.it.

Opportunamente, il C.S.M. ha chiarito che, dopo la scadenza dell'incarico, lo stesso dovrà essere svolto in regime di prorogatio fino alla nuova nomina, anche se trattasi del responsabile di SPESA.

Il principio affermato dal C.S.M. può essere generalizzato, nel senso che la prorogatio trova applicazione per tutte le ipotesi di scadenza del mandato, fintanto che non si provveda alla sostituzione del formatore in scadenza.

DIMISSIONI

Non avendo l'incarico carattere di obbligatorietà, le dimissioni del formatore decentrato sono sempre possibili.

La Scuola ha interesse a conoscere lo stato di "salute" delle proprie strutture territoriali. È quindi importante che le dimissioni, sebbene non sindacabili, siano accompagnate dalla sintetica

indicazione delle ragioni che vi sono sottese, in modo da poter monitorare se vi sono difficoltà operative impreviste, incomprensioni con i capi degli uffici, esoneri non goduti, critiche nel rapporto con gli altri formatori o con la Scuola stessa, ecc.

Chi si propone per l'incarico conosce preventivamente l'ampiezza e la complessità delle relative funzioni, così come descritte dalla "Risoluzione sulle attività di formazione decentrata" espressamente richiamata nei bandi per l'acquisizione delle disponibilità. È quindi auspicabile che le dimissioni siano limitate a casi di specifici fattori oggettivi o soggettivi sopravvenuti e non determinate dalla semplice eccessiva onerosità delle funzioni o della difficile conciliabilità con il lavoro ordinario. Il magistrato che si propone per l'incarico, infatti, deve essere consapevole della circostanza che le sue eventuali successive dimissioni creeranno occasioni di disservizio.

Giacché la nomina dei formatori decentrati è di competenza del C.S.M., sebbene la designazione della Scuola, la comunicazione delle dimissioni deve essere contestualmente inoltrata sia alla Scuola che al C.S.M.

Le dimissioni non sono immediatamente operative, in quanto - in analogia a quanto previsto dal C.S.M. in tema di scadenza del mandato - il formatore dimissionario resta nell'esercizio delle sue funzioni fino alla sua sostituzione. Infatti, la volontaria disponibilità all'assunzione delle responsabilità connesse all'incarico di formatore decentrato è incompatibile con l'idea di successive dimissioni insindacabili e immediatamente operative, che altrimenti - in contrasto con lo spirito di servizio che deve connotare l'attività di formatore decentrato - creerebbero una radicale soluzione di continuità nell'attività formativa distrettuale.

Ciò vale a maggior ragione per il formatore che ha assunto l'incarico di responsabile di spesa, giacché le sue dimissioni porterebbero alla paralisi di tutte quell'attività distrettuale che implica l'assunzione di impegni economici. Oltretutto, poiché la sua firma è depositata presso la Banca ove è intrattenuto il conto corrente distrettuale, la sostituzione implica la necessaria individuazione del soggetto che gli subentra nei poteri di operatività sul conto.

Qualora il formatore decentrato intenda conseguire l'immediato esonero dalle attività connesse al suo incarico, dovrà farne espressa richiesta alla Scuola, giustificandola con la specifica allegazione di circostanze obiettive e sopravvenute che rendono impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto.

DECADENZA

Anche prima della scadenza naturale del mandato, il formatore distrettuale decade qualora sopravvengano alcuni fattori incompatibili con la prosecuzione dell'incarico:

- collocamento in quiescenza o dimissioni dalla magistratura;
- collocamento fuori ruolo;
- trasferimento ad altro distretto;

- assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché di ogni altri incarico indicato dal C.S.M. come incompatibile con quello di formatore decentrato (componente del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione; componente del comitato direttivo delle SSPL, componente della STO, referente per l'informatica);

Nelle prime tre ipotesi, la radicale soluzione del rapporto con gli uffici giudiziari del distretto implica la decadenza immediata del formatore dell'incarico. Nondimeno, qualora il formatore sia già impegnato in progetti di lungo termine (ad esempio, l'organizzazione di un corso territoriale o la ricezione di magistrati stranieri in tirocinio), lo stesso potrà - a domanda - essere incaricato dalla Scuola di portare a compimento il progetto, nella veste di collaboratore esterno (esperto formatore).

Nella diversa ipotesi di assunzione di incarichi incompatibili che, tuttavia, non implicano l'allontanamento dagli uffici giudiziari del distretto, troverà applicazione il regime ordinario della *prorogatio*.

Sul punto deve osservarsi che tutte le superiori circostanze attengono a vicende di cui la Scuola spesso non ha conoscenza formale. Conseguo che è onere dell'interessato che versi in una delle situazioni di decadenza segnalarne tempestivamente l'insorgenza alla Scuola, scrivendo a territoriale@scuolamagistratura.it. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di eventi prevedibili con un certo anticipo, è vivamente raccomandato che l'interessato segnali quanto prima la necessità della sua sostituzione, in modo da contenere al massimo l'eventuale *prorogatio* e i disservizi legati alla sostituzione.

Scandicci, 7 luglio 2015

Cons. Cosimo D'Arrigo
(coordinatore del settore della formazione decentrata)

